22

F.C. CARRERI

Da chi e come s'esercitasse la giustizia nelle signorie della casa di Spilimbergo...

OTECA
ARIO V.
NONE
.
O.
S
/22

Estratto dall' Archivio Veneto, T. XXXII, P. II, 1887

(22)

DA CHI

E COME S'ESERCITASSE LA GIUSTIZIA

NELLE SIGNORIE DELLA CASA DI SPILIMBERGO

SPECIALMENTE ALL' EPOCA VENETA

tentativo esegetico-storico

DI F. C. CARRERI

Al comm. Michele Leicht magistrato veneto
delle discipline storico-giuridiche dottissimo cultore
offre l' autore riverente

Il dominio dei Signori di Spilimbergo nel quale esercitavano il mero e misto impero, il *jus vitae et necis*, era composto de' seguenti paesi: Spilimbergo terra e castello, con Plasenzis, Quaderno, Tauriano, Gradisca, Cosa, Pozzo, S. Giorgio, Domanins, Bonzico, Dignano, Gaio, Barbeano, Provesano, Rausedo, Aurava, Vivaro, Baseglia, con la custodia della festa e mercato di S. Odorico nel dì della sagra d'essa villa (nel quale avea il Nob. consorzio di Spilimbergo alcune regalie e la giudicatura civile e criminale de' casi avvenuti in quel giorno, restando la villa nell' altro tempo dell' anno sotto la giurisdizione del Capitolo d'Udine) e colla custodia della festa e mercato di Visinale villa soggetta nel restante tempo dell' anno al reggimento di Cividale. Trus castello, con Ruttars e Vencò, colla giurisdizione civile e criminale e di ultimo supplizio, salvo l'appello al Luogotenente d' Udine. — Solimbergo castello, col suo borgo e con Sequals, cogli stessi diritti. Zuccola castello con Roda, Montemaggiore e Tercimon cogli stessi

diritti e coll'appello prima al Luogotenente, indi usurpato dal procuratore di Cividale, al quale venne confermato colla investitura accordata alla casa di Spilimbergo li 24 Luglio 1619. Tutti questi diritti e giurisdizioni con molti altri emolumenti che per brevità s'ommettono, trovansi indicati nella *fassione* del 1619 dei Signori Valterpertoldo e Sforza di Spilimbergo con la quale domandano l'investitura, concessa come più sopra è detto (cop. semp. Archivî della casa di sotto dei Signori di Spilimbergo e della Chiesa di S. Maria Maggiore di Spilimbergo). È anche a notarsi che i Signori di Spilimbergo temporaneamente dominarono altri luoghi, ma trattandosi qui della loro Signoria normale, e del modo in cui in essa s'amministrò la giustizia, è d'uopo limitarci alle dominazioni sunnominate circa le quali soltanto abbiamo analoghe notizie (*). La famiglia di Spilimbergo fu già ed è divisa in due case, l'una detta di Sopra, l'altra detta di Sotto (per la diversa abitazione in castello) fra le quali negli anni 1366 e 1367 fu spartito il dominio, mantenendosi indivisi Zuccola ed annessi, Spilimbergo e i detti mercati, e dividendo gli altri castelli e ville in modo che alla casa di Sopra toccarono Trusso ed annessi, Tauriano, Baseglia, Gaio, Domanin, Rauseto, Vivaro, Dignano, Bonzico e Quaderno; alla casa di Sotto: Solimbergo con Sequals, Cosa, Pozzo, Aurava, S. Giorgio, Provesano, Gradisca, Barbeano e Plasencis (Vedi la copia semplice della fede del Cancelliere di Spilimbergo G. B. Carbo 31 Agosto 1552. Arch. della casa di Sotto). I signori tenevano per l'addietro, a quanto apparisce da uno storiato manoscritto dello scorso secolo, conservato nell'ultimamente menzionato archivio, in Solimbergo un capitano ed un cancelliere. Il capitano aveva la giudicatura civile e criminale in tutta la giurisdizione, e intitolavasi « Noi NN. capitanio del Castello di Solombergo e suo

(*) Non si dimentichi poi che i Signori di Spilimbergo, come conti palatini e cavalieri aureati, potevano eleggere notari e giudici ordinari *imperiali auctoritate* e legittimare bastardi di qualunque sorta, come meglio si potrà vedere nel diploma di Carlo V imperator romano a. d. 1532.

distretto per li M. Illustri Signori d'esso castello giurisdicenti per il Ser.mo Duc. Dom. di Venetia. » Questo capitano, del pari che il podestà di Sequals, che veniva eletto dai signori, pagavano pel loro ufficio un'annua contribuzione. Non potrei precisare se questi ordinamenti si tenessero dalla Signoria di Spilimbergo nel tempo che Solimbergo era della chiesa concordiese (certo però in diplomi del XIV secolo si fa cenno di capitani di Solimbergo). Il nob. Consorzio teneva pure un giudice col nome di Gastaldo a Zuccola (vedi la suddetta *fassione*). Questi giudici è chiaro che pronunziavano in nome de' loro signori. Del modo di giudicare a Trusso non ho documenti. Il Carbo nella sua fede di cui sopra, ci dice che in criminale minore a Spilimbergo e nelle ville, un gastaldo pronunziava con appello ai giurisdicenti dell'anno per Spilimbergo ed al signore delle ville per esse. In civile hanno i rettori di Spilimbergo (che sono l'un della casa di Sopra, l'altro di quella di Sotto) l'appello dalle sentenze del podestà e giurati di Spilimbergo. In Zuccola e annessi, e nelle ville mentre nel civile e nell'appello di criminale minore giudicavano soli i giurisdicenti dell'anno e del luogo, ne' casi di criminale maggiore, giudicava tutto il Consorzio pubblicandosi le sentenze sotto il nome de' due rettori *nomine suo quam caeterorum magnif. Consortum* (v. Carbo: fede citata). Apparisce dall'accordo fra le due case del 1760 (Arch. C. di Sotto copia di Pierermagora Pini) che esse eleggessero in comune l'auditore, il cancelliere il podestà e i tre giurati di Spilimbergo (per tralasciare gli altri ufficiali non giudiziarii). Questo uditore è certo la stessa cosa del Giudice o Gastaldo: Dagli Statuti di Spilimbergo rilevasi che parte di certe pene pecuniarie andava al Gastaldo, come pure al Comune o al Podestà o ai Signori, e in certe contravvenzioni parte della multa andava all'accusatore. Della giurisdizione del podestà e giurati di Spilimbergo, e dei modi antichi della loro elezione, parlano i documenti che verranno indicati qui sotto.

Il Consiglio de' X alli 31 Marzo 1554 deliberò fra le altre cose concernenti Spilimbergo e le questioni fra i nobili

consorti ed i terrieri, che il podestà coi giurati giudichi in I. istanza in materia civile e criminale nella terra, coll'appello a' consorti, e vada al luogotenente la III. istanza; però se i consorti volessero giudicare un caso criminale in I. istanza, l'appello sia del luogotenente; il quale, poi sarebbe il natural giudice delle risse e ferite intervenute fra popolo e signori. (Copia semplice della ducale di Marcantonio Trevisano doge, Arch. di S. Maria di Spilimbergo). Ed ora qui sorge una questione. Se, come è provato, podestà e giurati oltre a coprire altri uffici estranei alla giustizia erano un collegio giudicante in civile e criminale in I. istanza; ed il Gastaldo era un giudice pure di prima istanza in criminale minore, non potea darsi che nella pratica non si sapesse se a lui o al prefato collegio dovesse andare la cognizione di certi casi, mentre a noi non consta per legge fossero stabiliti i casi in cui l'una o l'altra magistratura dovesse giudicare? Ecco la spiegazione o meglio risoluzione ipotetica della difficoltà. Probabilmente il Gastaldo s'ingeriva dei casi criminali minori nella terra, quando piacesse ai Signori di concedergli volta per volta tale facoltà, restando giudice criminal minore costantemente nelle ville, mentre i giudici tratti dal popolo conoscevano di criminale maggiore e minore allorchè ai consorti non piacesse di avocare a sè la cognizione di tali casi. Però nei casi gravissimi penali, prima del veneto dominio, non il podestà e giurati di Spilimbergo ma bensì gli uomini della pieve di Cosa aveano il privilegio della giudicatura, come più sotto si vedrà, e fu solo col dominio veneto che tutto questo potere cadde nelle mani dei cittadini di Spilimbergo. Torniamo a discorrere del costoro collegio giudicante, e vediamo a chi spettasse il diritto della sua elezione. Leggiamo nel concordio del 1456 2 maggio fatto davanti al Luogotenente d' Udine fra nobili e popolo di Spilimbergo, essere stabilito che i Signori scelgano fra i cittadini, congregati a consiglio una volta all'anno in S. Cecilia, il podestà i giurati cogli uditori de' pupilli, quello della chiesa, ed altri ufficiali i quali tutti sono eletti anno per anno e poi devono vacare

dall'ufficio un triennio, con l'avvertenza che se il podestà o qualche giurato sieno assenti dalla terra al momento di sedere in giudizio debbono essere sostituiti da altre persone idonee nominate dai Signori (Arch. S. Maria, copia semplice). E prima il concordio fra il popolo e Bartolomeo di Spilimbergo del 1339 diceva: *Quod dictus D. Bartolomæus et ejus heredes debeant ponere potestatem et iuratos in dicta terra ad suum arbitrium et voluntatem* (Vedi le molte copie autentiche di tale concordio esistenti nell'Arch. di S. M. e fra le altre quella autenticata da Stella Eusebio). Gli statuti poi di Spilimbergo ci dicono che il podestà ed il giurato ricusante l'officio ingiustificatamente erano passibili di multa, e così i giurati che mancavano all'appello della campana de' giudizii senza plausibile impedimento.

Francesco Foscari doge nella sua lettera 20 Maggio 1444 (copia semplice A. S. M.) richiamandosi ai generali parlamenti degli anni 1423 e 1424 circa il podestà e giurati di Spilimbergo, avvertiva che detti ufficiali dovevano essere confermati dal Consiglio della terra. La giurisdizione del podestà e giurati estendevasi anche ai suburbani, come ne fa fede un atto del 1604 negli statuti, ad onta della separazione amministrativa de' suburbani. Ed ora ecco il modo della elezione di questi giudici, e le garanzie della loro indipendenza. Nel 1445 1 settembre si fa un concordio fra signori e popolo (copia semplice A. S. M.) pel quale il consiglio di venti cittadini eletti dai signori sceglie a maggioranza sette uomini della terra fra i quali i consorti devono eleggere il podestà, e sceglie ancora altre 14 persone fra le quali i signori eleggono 3 giurati. In tale concordio è detto altresì che se i consiglieri o questi altri individui fino al numero di 30 (il nome delle quali persone deesi mandare al Luogotenente entro 8 dì) delinquano o sieno accusati, e piaccia ai signori conoscere del loro crimine, possono essi signori procedere contro di loro fino all'incarcerazione se dette persone però non si sieno rivolte per gravame al Luogotenente, oppure a lui si sieno appellate entro 4 giorni dal gravame allegato, e salvo sempre

che il Luogotenente non reputi essere i signori spinti da animosità. Dal Concordio poi autentico originale in pergamena del 1445 18 dicembre, si conosce che due erano gli auditori de' pupilli da scegliersi ogni anno dai signori fra sei eletti dal Consiglio (Arch. S. M.). Si hanno poi in detto Archivio le prove autentiche negli atti del notaro Mervino di Bologna in certo processo autenticato dal notaro Giammaria Plateo che in consiglio si eleggevano le dette cariche, i consultori in giudizio e quelli delle appellazioni, imperocchè il render ragione ha sempre in questo dominio un carattere popolare. Esisteva pure in Spilimbergo un vero ufficiale corrispondente all'odierno usciere, essendo deciso dal consiglio de' X e giunta in Venezia li 31 Marzo 1554 che quest' ufficiale potesse citare davanti al Luogotenente anche i signori della terra. Il Cancelliere poi aveva un officio politico amministrativo come rilevasi dall' ispezione dei molti documenti da me veduti, ma aveva ancora l' ufficio di notaro giudiziale de' Signori. Trovo anche che esisteva un Auditore del dazio dell' obolo, eletto di concerto fra Signori e popolo (V. scritture in materia del dazio del Bagatino 28 Gennaio 1452 Arch. S. M.) ma questi non doveva esser officiale giudiziario come non dovea esserlo l' Uditore delle ragioni della chiesa.

Ho accennato alla circostanza che avanti il veneto dominio in Friuli decidevano in criminale gravissimo gli uomini appartenenti ai varii paesi della pieve di Cosa, perciò do il sunto d'un fascicolo dell' A. S. M. che non manca d' interesse, tratto dal libro delle attestazioni del Luogotenente Marco Lipomano, scritto ed autenticato con veneto sigillo dal notaio Giuseppe....... 20 Aprile 1555). Questo fascicolo contiene prove testimoniali giurate, esperite nel 1444 e state ammesse con lettere 22 e 24 Febbraio di Andrea Donato avogador di Comun. Ecco il mio sunto; avvertendo che tali deposizioni trovano la loro origine in cause fra nobili e popolo circa la maniera del render giustizia: Nelle cause criminali portanti pena di sangue i consorti di Spilimbergo che soli aveano carceri, praticata l' istruttoria anche con l' applicazione dei

tormenti ch' eseguivansi alla presenza del podestà e giurati ed anche d'altri di Spilimbergo, conducevano il reo convinto nella piazza di Spilimbergo (piazza di porta nova) dove i signori aveano fatti convenire (talora insieme cogli uomini delle ville in armi) due uomini giurati della pieve di Cosa; la quale godeva il privilegio di fornire tali giurati in criminale perchè anticamente simili cause trattavansi sotto la quercia di S. Giorgio, ed è a notarsi che questi della pieve di Cosa dovevano venire e giudicare chiamati, sotto pena d' una marça e di pene corporali se piacesse ai Signori (infatti un teste che fu di costoro depose che volendo ricusarsi gli fu minacciata la fustigazione) e che gli stessi uomini s' eleggevano i successori nella lor pieve. Tali giudici popolari dunque sulla piazza dopo avere ascoltata la pubblica lettura delle risultanze dell' istruttoria atte a provare la reità dell' accusato, a richiesta del *quid juris* per parte dei Signori, andavano intorno raccogliendo il voto degli intervenuti cittadini, e prima d'ogni altro de' signori consorti, e comunicavanlo al podestà e giurati di Spilimbergo sedenti sotto la loggia, che lo passavano a' Signori sempre pubblicamente, e questi facevano eseguire le sentenze per i loro famuli in piazza od altrove senza che siavi memoria che mai s' opponessero a tali sentenze. I testimoni ricordano queste pene ch' è bene conoscere: l' arsione, la decapitazione, la trazione a coda di cavallo, l' impiccagione anche ripetuta in più luoghi sul cadavere. Gli uomini di Cosa cessarono di esercitare la giurisdizione colla venuta del dominio veneto in Friuli.

Seguita poi l' istesso fascicolo a dimostrare con testimonianze come venissero eletti il podestà e giurati, come giudicassero e come si esercitasse l' appellazione, ed io così continuai a riassumerne i dati che sempre non son perfettamente d' accordo con quanto di stabilito leggesi più sopra in tempi posteriori: Era consuetudine il dì di S. Biagio, ogni anno, al suono di campana che dava tanti botti quanti consiglieri volevano adunare i signori, che s' unissero alcuni cittadini in

S. Cecilia e ad essi coadunati i due consorti rettori proponevano un podestà fra i consiglieri, per l'anno, il quale veniva sempre a voce confermato, ma solo da alcuni de' coadunati che i rettori chiamavano più vicino a sè, mentre che agli altri coadunati il cancelliere notificava l'elezione e facea prestare all'eletto il giuramento sull'altare. Nella stessa guisa nominavansi i 3 giurati e gli uomini che insieme coi rettori giudicavano in appello. Tal modo di nomina e di conferma durò fino al 1423. Il podestà coi giurati, dicono alcuni testi, decideva in civile d'ogni causa fra chiunque s'agitasse, foss'anco fra i nobili consorti, ultima circostanza questa negata da altri testi. Alcuni pure de' sunnominati testimonii depongono che chi impetiva i nobili Consorti lo facea davanti al Patriarca aquilejese ed al Luogotenente veneto secondo i tempi. Se poi un consorte citasse qualcuno davanti al Podestà di Spilimbergo, il citato rifiutava rispondere se prima il nobile non desse un responsore eguale al convenuto. Il giudizio in I. istanza civile del podestà e giurati pare non si potesse omettere, e l'appello andava ai soli consorti dal tempo del Luogotenente Giacomo Trevisano in poi, e prima andava ai due consorti rettori unitamente agli uomini delle appellazioni di cui sopra. Aveasi un ulteriore appello al Patriarca e suo vicario un tempo, poi al veneto Luogotenente. Da vent'anni secondo i testi i signori creavano podestà, giurati ed ufficiali inaudito il consiglio. Ed ora non saranno letti senza interesse i due seguenti documenti, verbali di udienza e sentenze criminali maggiori pronunziate colle forme suddescritte in Spilimbergo circa la metà del XIV secolo.

Coll. Carreri — Arc. S. Maria (copia autentica cartacea del XVII secolo).

1356 18 junii — Spignimbergi sub Domo communis presentibus Desiderati Guido... Fulcherino Thusco. Warnerio quondam... Turra de Radigio. Nicolao quondam Pedrusii. Paulo quondam.... gle et Philippo quondam Quater omnibus de Spegnimbergo... tibus et aliis Coram Nicolao Balestruto. Vice.... co Nobilis viri domini

Walter Bertholdi militis de Spegnimbergo... Juanne Dainæ de Cosa et Rizzotto de Barbeano plebis Cosæ eius juratis ad juditium sedentibus.

Comparuit Nobilis vir dominus Walter bertholdus miles de Spegnimbergo se conquerens et lamentans dicens quod cum Pillinus quondam Dominici de Ruinz de Carnea super suo dominio multos interemisset homines et personas secundum quod apparebat per suum manifestum scriptum manu Notarii et petebat per sententiam deffiniri quid iuris et si manifestum tantum valere deberet. postquam notarius erat præsens quantum si ipsum manifestum esset in publica forma redactum. Quo Ballestrutto petente sententiari quid iuris. Sententiatum fuit per dictos iuratos dictum manifestum debere legi et vulgarizari et tantum valere. quantum si ipsum in publica forma esset executum (?) quod manifestum a me Notario infrascripto lectum fuit et vulgarizatum et ipso lecto et vulgarizato dicti jurati. habito consilio proborum virorum Sententiarunt quod dictus dominus Walter Bertholdus ipsum Pillinum decapitari faceret de qua sententia dictus dominus Walter Bertholdus mandavit mihi ut sibi publicum conficerem instrumentum.

Ea die et testibus in plathea presentibus testibus antedictis. Dictus dominus Walter Bertholdus prædictum Pilinum fecit decapitari lata sententia supradicta et ipsam sententiam executioni mandavit de qua quidem executione dictus dominus Walter Bertholdus mandavit mihi ut sibi publicum conficerem instrumentum.

† Antescriptam sententiam ex alia copia autentica extracta manu Reverendi domini præsbiteri Bernardini Fregonei plebani et notarii Spilimbergi ex notis q. d. Johannis olim notarii Spilimbergi fideliter exemplavi ego Cælius Carbo publicus imperiali auctoritate notarius Spilimbergi et in fidem me subscripsi apposuique signum tabelionatus cum nomine meo de more.

Coll. Carreri — A. S. Maria (copia cart. autentica del XVII secolo).

1358 — X Februarii — Actum Spilimbergi — in domo communis presentibus nobili viro Federico de Faganea. Guidone quondam Desiderati. Nicolao dicto Balestrutto. Fulcherio Tusco. Supertino notario. Stephano Trombae de Ragonea. Mathiussio eius filio. Leonardo dicto Coda de Pers. et Thomasio dicto Wertio. ac Ro-

cerio notario omnibus istis habitatoribus et comorantibus in Spignimbergo testibus et aliis.

Vigente in Christo patre et domino domino Nicolao filio domini Ioannis Regis Ungariæ. Regis Boemiæ fratre invictissimi viri domini Caroli imperatoris Romanorum etiam nunc vigentis. More solito in juditio constitutis. Comparuit Nobilis vir. dominus Walter bertholdus de Spegnimbergo coram ser Mathiussio de Maniaco. vice et loco. ac nomine dicti domini Walterbertholdi militis ad quem. sicut ad quemlibet domus suæ spectat et pertinet dominium et garitum in morte et sanguine reddere rationem et de malefactoribus homicidiis furtis et aliis quibuscunque maleficiis et beneficiis. sedente cum Bortholomeo de Gradisca et Paulo quondam Claffe de Provesano iuratis plebis Cosae ad iuditium sedentibus dicens allegans et proponens ac querellam faciens petens contra Petrum filium quondam Dominici Cittarii de Sancto Daniele tamquam malum hominem sententiam defferri punitivam et de eo sibi iustitiam exiberi. et eo quod dictus Petrus venerat Spignimbergum ad petitionem Morassini de Sancto Daniele furatum duos pueros quos sibi furatos fuisset ei prejudicabat et erat in damno ultra valorem quimquaginta marcharum et hoc erat facturus pro precio et precio habito et habendo a dicto Morassino sicut quilibet homo malus et pessimæ voluntatis ut ipse Petrus sic asseruit suo proprio ore in dicto iuditio in hac verba sequentia dixit namque dictus Petrus quod Morassinus de Sancto Daniele ipsum rogaverat die martis proxime preteriti ut ipse veniret Spignimbergum et conduceret sibi extra Spignimbergum duos filios dicti Morassini et secum pepigit in hoc videlicet quod si dictus Petrus ipsos conduceret extra Spignimbergum in loco ubi eos posset habere dictus Morassinus ipsi Petro dare debebat marcas quatuor frisicheriorum et debebat etiam sibi parcere marchas tres quas dictus Morassinus sibi concesserat quas dictus Petrus luserat et si non poterat ambos conducere. debebat unum scilicet majorem extra conducere et debebat ipse Morassinus parcere sibi dictas tres marcas et super dictis tribus marchis ipse Petrus dixit se recepisse frixacherios XX quos ipse deberet expendere et ipsa causa venerat Spignimbergum et non alia et promiserat dicto Morassino se facturum hanc rem et quod nulli deberet intimare. Quo domino Walterbertholdo supplicante dicto ser Mathiussio suo Vicedomino et a suis juratis peteret sententiari quid iuris... dicto

Vicedomino potestate quid juris. dicti jurati habito consilio plurimorum omnium quasi circumstantium diffinierunt et sententiarunt quod dictus dominus Walterbertholdus faceret dictum Petrum amputari et incidi a crure suo dicti Petri unum pedem. Qua sic lata sententia dictus dominus Walter Bertholdus secundum suam solitam consuetudinem petiit sibi alios duos iuratos dictae plebis assignari. lens tamen dictam latam sententiam executioni mandare. Qui iurati predicti eligerunt in iuratos Ruglum de Sancto Georgio et Warnerium de Domanins. Ea die in platea communis presentibus soprascriptis testibus dominus Walterbertholdus dictam sententiam latam contra dictum Petrum executioni mandavit eo quod ipsum Petrum fecit a crure dicti Petri amputari unum pedem.

Signum notarii: Antescriptam sententiam et omnia in ea contenta fideliter eduxit et publicavit Bernardinus Fregoneus publicus imperiali auctoritate notarius Spilimbergi ex notis quondam ser Jacobi dicti Fomeni olim de Canipa. notarii et comorantis in Spilimbergo nil addens vel minuens in fidemque premissorum nomen suum ac tabellionatus signum subscripsit.

✝ Suprascriptam sententiam ex quadam alia copia authentica fideliter exemplavit Cælius Carbo publicus imperiali auctoritate notarius Spilimbergi et in fidem me subscripsi apposuique signum tabellionatus cum nomiñe meo de more.

Offro il sunto poi di certa Sentenza civile della Signoria di Spilimbergo provante pur essa la popolarità del diritto in Spilimbergo.

Coll. Carreri — Arch. S. M. (copia semplice cart. moderna).

A. Nat. 1389 — in Castello di Spilimbergo, ind.° 12 — 7 Febbraio.

Davanti ai sig. Pregonea ed Ubertino fratelli di Spilimbergo costituitosi prè Carlo pievano di Turrida come parrocchiano di S. Maria di Spilimbergo, espose che di chiunque Romipeta morisse intestato in Spilimbergo o nell'acque di Tagliamento, Meduna e Cosa e fosse sepolto a Spilimbergo, i camerarii di S. Pantaleone per l'ospitale loro vogliono esserne eredi e chiese fosse definito,

con sentenza dai predetti Signori e loro circostanti che tali cose debbano venire in eredità alla Chiesa parrocchiale. Chiesto i Signori agli astanti che si dovesse sentenziare, gli astanti concordemente attesa l'assistenza e le preci che fa far detto ospitale a tali persone, sentenziarono che non presentandosi persona a reclamare l'eredità essa sia dell'ospitale di S. Pantaleone purchè faccia seppellire il pellegrino cui accompagnino i preti parrocchiani colla mercede di soldi 5 ciascuno, e se l'ospedale chiamasse altri preti oltre i parrocchiani, li compensi con tre soldi ciascuno. I Signori confermano tale sentenza e vogliono che essa abbia vigore in avvenire.

Daniele fu maestro Francesco notaro per commissione del Luogotenente Gio. Contarini trasse dalle note di Nicolò fu Supertin notaro.

Ecco un altro documento per sunto del 1375 che mostra come s'esercitasse dai Signori il diritto di grazia.

Coll. Carreri (Arch. C. di Sotto).

A. D. 1375 — 8.ª ind. 7 maggio in Spilimbergo, nella chiesa di S. Maria. Presenti alcuni preti e nobili, e presente Ambrogio pievano di Travesio ora parroco di Spilimbergo, nobili consorti di Spilimbergo, per rimedio dell'anima propria e dell'anima del fornaciajo quondam Daniele detto Fradel, assolvono e liberano dal timor di morte come fosse morto Tomaso Gosa figlio di Moretto Tramontini uccisor di esso Daniele secondando il desiderio della terra, col patto che più non ritorni senza licenza nel dominio e vada a Roma ai Santi Apostoli e faccia pregare per l'anima dell'ucciso.

Nicolò ...... notaro. Esemplata da Bernardino Fregoneo, poi da Gio. Batta Carbo, indi da Celio Carbo (copia semplice cartacea assai recente).

Da ultimo riporto il sunto d'una sentenza del Gastaldo.

Coll. Carreri (a. c. sopra).

A. Nat. 1354 — 7.ª ind. 22 entr. gennaio. Paolo Gastaldo de' Signori di Sp.° per essi impone la tregua fino alla prossima festa di carnisprivii fra Zanitto fu Marquardo da Vivaro, e Tinono fu Leonardo da Vivaro, il quale lagnavasi che il primo gli avesse ucciso la moglie, tregua da serbarsi sotto la pena di 50 libre di piccoli veronesi, cui non potendo pagare, il contravventore dovesse perdere piede o mano. In Piazza di Vivaro, not. Daniele fu mastro Francesco di Spilimb. dalle abbreviature del fu Rocero not. da Sp.°. Copia aut. membranacea.

Per completare il concetto della funzione dell'ordinamento giudiziario, verrò ora ad esporre alcune caratteristiche regole di procedura, desunte dagli Statuti di Spilimbergo, avvertendo che per dare un intero trattato del rito civile e criminale dovrei trascrivere pressochè tutto lo Statuto stesso, trovandosi in esso commisto e confuso il rito colla sostanza della legge giusta l'uso della legislazione consuetudinaria che a differenza dell'odierna codificazione (di opportunità discussa fra' giuristi) non introduceva tante distinzioni. Rimando alla lettura de' suddetti statuti chi volesse approfondirsi nella conoscenza del rito civile e penale della terra di Spilimbergo, ma anche questi statuti non furono (come già si dimostrò) in vigore se non per la terra ed il suburbio. Vennero stampati dal cav. Pognici nella sua *Guida di Spilimbergo* e si trovano anche nella collezione inedita dell' ab. Bianchi.

Il podestà, risulta dagli statuti, aver avuto anche un potere inquisitorio, potendoglisi non solo denunziare i reati, ma dovendo egli procedere all'inquisizione delle streghe e delle stregonerie e giudicarne anche d'officio se non ne fosse fatta denunzia; inoltre egli doveva conoscere delle risse. Il podestà ed i giurati erano tenuti ad esigere i banni dopo 15 giorni dalla sentenza definitiva. L'imporre tregue fra i rissanti è dovere e potere del podestà, dei giurati e degli uomini d'appellazione, chiunque di loro presenzii alla rissa.

Quanto alle prove vediamo che chi facesse citare per tre volte un debitore che si rimanesse contumace, poteva provare col giuramento il suo credito, se la somma chiesta non oltrepassasse 8 soldi, ma se fosse superiore doveva provarlo con istromento o testi; il giuramento di chi fu derubato in casa in tempo di notte, o subì in tal tempo violazione di domicilio, faceva prova. Chi non voleva manifestare con giuramento quanto venivagli giudizialmente richiesto, perdeva la credibilità e la capacità agli uffici per un anno. È spesso stabilito negli statuti che si debba ricorrere all'arbitrio di probi uomini per la valutazione dei danni subìti.

Quanto alle pene ve n'erano di quelle che non tolleravano diminuzione, e le pecuniarie in caso d'insolvenza spesso commutavansi in corporali gravi. Chi voleva parlare in giudizio doveva domandar la parola.

Relativamente all'appello fu stabilito nel 1408 che gli appellantisi da una sentenza del Podestà e giurati dovessero far scrivere l'appellazione e produrla per il notaro della Curia di Spilimbergo, sotto pena della cassazione dell'appello e della esecuzione della sentenza; nel 1411 tale regola fu estesa a coloro che condannati si pongono sotto la protezione dei Signori.

Accenno in fine ad una carica di cui il popolo di Spilimbergo era assai geloso, cioè quella di tre deputati eletti dal popolo il giorno di S. Biagio d'ogni anno, della cui deputazione facea la fede il cancelliere de' Giurisdicenti che interveniva all'adunanza. L'officio di costoro era di produrre i gravami del popolo contro i Signori ed ogni altro, presso la Superiorità veneta e difendere dovunque le ragioni di esso Erano stati concessi ai cittadini nel marzo 1554, come suona la ducale più volte accennata in questa memoria che porta tale data.

Non entro, perchè il mio assunto non era tale, a studiare l'indole della legislazione spilimberghese, potendo ciò far materia d'altro lavoro ed essendo accessibile colla semplice lettura dello statuto. Ed ora esporrò qualche cosa circa ai

rapporti giuridici penali fra le diverse giurisdizioni della casa di Spilimbergo e fra la stessa e i finitimi signori.

Nella divisione delle ville del 1367, 16 Luglio (not. Nicolò fu Supertino) fra i due rami di casa Spilimbergo leggesi che il malfattore che commise un reato sulle terre dell'una casa e si ricoverasse sulle terre dell'altra, dovesse dai signori di questa essere licenziato. Segue poi l'indicazione del confine oltre il quale cessa d'essere legge lo Statuto di Spilimbergo davanti alla consuetudine delle ville ed è fatta dichiarazione che le forche della Richinvelda sono comuni alle due parti, che possono far giustizia così in Spilimbergo come in S. Giorgio. (Vedine la copia autentica nell'archivio dei conti della casa di Sotto, del notaro Carlo Trotta). Simili principii d'estradizione erano già consacrati nella divisione abortita del 1320 not. Parisino da Udine, di cui si ha una copia autentica nell'arch. dei conti della casa di Sopra.

Nella pace fatta fra i signori di Spilimbergo e quelli di Valvasone nel 1358 addì 25 giugno not. Leonardo fu Giacomo di Cividale (Arch. Casa di Sotto in copia semplice) è stabilito che i primi non possano porre patiboli più vicino a Valvasone di quel che sia consueto farsi nella campagna di Rechinvelda, ed altrettanto debbano fare i signori di Valvasone, mentre i primi possono farne di nuovi al dì qua del Cosa e i secondi verso S. Vito. È inoltre statuito che l'una Signoria non possa far captivo alcuno sul territorio dell'altra, fuorchè nel caso di non interrotto perseguimento d'un malfattore tenuto a pena criminale, il quale però dev'essere tosto consegnato a quella delle due signorie che ha il dominio sul luogo dell'avvenuta cattura.

Le cose fin qui esposte non mutarono che colla venuta dei Francesi repubblicani, nè parvemi di alcuna utilità occuparmi del periodo inaugurato dal trattato di Campoformido, periodo che ha una caratteristica speciale per le giurisdizioni feudali a tutti nota. Avverto che degli accennati documenti il solo edito è lo Statuto della Terra con l'annesso diploma di Carlo V.